



STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	11/06/2014	Primo rilascio
1.1	27/03/2017	Allineamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
1.2	26/04/2021	Allineamento al GDPR "Regolamento UE 2016/679"
1.3	26/07/2023	Allineamento al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36

ALLEGATO 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Articolo 1. - **Sommario**

Articolo 1. -	Sommario	1
Articolo 2. -	Definizioni.....	2
Articolo 3. -	Oggetto e disciplina applicabile	3
Articolo 4. -	Obbligazioni generali del Fornitore contraente.....	4
Articolo 5. -	Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente	6
Articolo 6. -	Consegna dei Beni e Attivazione dei Servizi	7
Articolo 7. -	Verifica di conformità - Attestazione di regolare esecuzione	8
Articolo 8. -	Assistenza e garanzia.....	9
Articolo 9. -	Corrispettivo	10
Articolo 10. -	Fatturazione e pagamenti.....	10
Articolo 11. -	Clausola revisione prezzi.....	11
Articolo 12. -	Penali	12
Articolo 13. -	Responsabilità per infortuni e danni.....	12
Articolo 14. -	Risoluzione per inadempimento e recesso	12
Articolo 15. -	Riservatezza.....	14
Articolo 16. -	Privacy	14
Articolo 17. -	Modifica dei contratti in corso di esecuzione.....	15
Articolo 18. -	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Articolo 19. -	Subappalto	16
Articolo 20. -	Definizione delle controversie.....	16
Articolo 21. -	Codice di comportamento	16

Articolo 2. - Definizioni

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Amministrazione: le Strutture afferenti all'Università degli Studi di Padova (es. Ufficio, Dipartimento, Centro) o altra Amministrazione legittimata ad utilizzare il Mercato Elettronico dell'Università stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.1 del Codice.

Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinante.

Capitolato Tecnico: il documento allegato al Disciplinare per l'Abilitazione che individua le specifiche tecniche minime a cui devono rispondere i Beni e relativi Servizi Connessi ed i Servizi ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico.

Catalogo: l'elencazione dei Beni e Servizi, inseriti dall'Università degli Studi di Padova nel Mercato Elettronico, sulla base delle proprie esigenze e le proposte contrattuali (Offerte) inserite dai Fornitori.

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi e standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare per l'Abilitazione al Mercato Elettronico.

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Punto Ordinante nel caso di acquisto tramite RdO ad integrazione o in deroga alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Condizioni Particolari di RdO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio: caratteristiche tecniche e commerciali dei Beni e Servizi, requisiti o garanzie richieste ai Fornitori che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Punto Ordinante intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Punto Ordinante intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili.

Contratto: il contratto di fornitura dei Beni e/o prestazione dei Servizi concluso nell'ambito del Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore e disciplinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Descrizione Tecnica: i requisiti tecnici minimi e le caratteristiche commerciali riportate dal Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico nel Catalogo o dai Punti Ordinanti nella RdO, relative a ciascun Prodotto (Bene o Servizio) ed ai quali il Fornitore deve attenersi per la formulazione dell'Offerta.

Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascuna Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del Codice, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione di ogni singolo contratto di fornitura dei Beni/prestazione di Servizi.

Disciplinare per l'abilitazione al Mercato Elettronico (o Disciplinare): Disciplinare (comprensivo dei relativi allegati) per l'abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova.

Fornitore: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 65 del Codice e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del Disciplinare e che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico.

Mercato Elettronico: il mercato elettronico dell'Università degli Studi di Padova utilizzato per gli affidamenti servizi e forniture d'importo sino alle soglie comunitarie.

Ordine: la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinante al Fornitore Abilitato per l'acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico mediante l'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto d'Acquisto o Richiesta di Offerta.

Ordine Diretto d'Acquisto (OdA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinante al Fornitore abilitato per l'acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo.

Offerta: la proposta contrattuale inserita dal Fornitore a Catalogo per i Prodotti rientranti nella categoria merceologica per la quale è stata concessa l'abilitazione ovvero inviata dal Fornitore al Punto Ordinante a seguito del ricevimento di una RDO.

Prodotto: il **Bene** o il **Servizio** che viene offerto dal Fornitore, in conformità alla relativa Scheda Prodotto, per un Articolo presente a Catalogo ovvero per un Articolo richiesto con RDO dal Punto Ordinante. A Sistema il termine Prodotto viene differenziato in **Articolo** quando individua il Bene o il Servizio inserito a Catalogo dal Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico ovvero richiesto dal Punto Ordinante mediante RDO e in **Prodotto** quando individua il Bene o il Servizio offerto dal Fornitore.

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l'Amministrazione di appartenenza all'acquisto di Beni e Servizi attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova.

Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova (o anche Regole): il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico dell'Università da parte delle Amministrazioni e dei Fornitori.

Richiesta di Offerta, (o RdO): l'invito a presentare Offerta, inviato dal Punto Ordinante ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico; secondo le modalità e le procedure previste nelle Regole.

Scheda Prodotto: l'insieme di tutti gli elementi che si riferiscono ad uno specifico Prodotto, riportati a Sistema dal Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico. E' composta da una parte descrittiva del Bene o del Servizio, inclusa la Descrizione Tecnica, dalle modalità di fornitura e/o esecuzione della prestazione, da parametri obbligatori o meno, da riferimenti normativi e dalla richiesta di allegati obbligatori.

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle Descrizioni Tecniche di ciascun Prodotto, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto.

Sistema: il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto che supporta l'operatività del Mercato.

Articolo 3. - **Oggetto e disciplina applicabile**

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Ordine Diretto d'Acquisto e mediante Richiesta di Offerta nell'ambito del Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova.

2. I rapporti tra le parti relativi alle forniture sono regolati:

- in caso di Ordine Diretto: dall'Ordine (OdA), dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare per l'Abilitazione al Mercato Elettronico. Essi costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- in caso di Richiesta di Offerta (RdO): dalle Condizioni Particolari di RdO, dall'Offerta del Fornitore e dall'Ordine del Punto Ordinante, dall'eventuale contenuto del Catalogo relativo

al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare per l'Abilitazione al Mercato Elettronico. Essi costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023;
- dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, peggiorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere i rapporti contrattuali in essere, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 7.

4. Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 4. - **Obbligazioni generali del Fornitore contraente**

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi Connessi e alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto di cui all'art. 2, comma 2 delle presenti Condizioni;

3. I Prodotti dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche minime riportate nel Capitolato Tecnico, alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO). Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e al Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei Prodotti offerti a quanto previsto nella Scheda Prodotto e nella eventuale RdO.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'Ordine, restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore

contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinate o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinate di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico fino alla completa e perfetta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinate della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalle Regole.

7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le Amministrazioni devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione. Modalità e tempi devono comunque essere concordati con il Punto Ordinate.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che può accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinate, di chiedere l'allontanamento dei dipendenti/incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.

10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinate.

11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all'effettuazione della prestazione contrattuale. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei Prodotti.

12. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, alla data della prestazione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.

13. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di

cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

14. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

15. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione contrattuale, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

16. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

17. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione del Contratto.

18. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore contraente.

19. Il Fornitore contraente è tenuto ad essere assicurato per responsabilità civile verso terzi (RCT).

20. Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia fatto ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice.

Articolo 5. - Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente

1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

a) fornire i Prodotti ed erogare i Servizi Connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO). Il Contraente non può introdurre varianti al servizio/fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il Punto Ordinante. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei Servizi Connessi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO) e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Beni e dei Servizi Connessi oggetto del Contratto, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, delle presenti Condizioni Generali di Contratto con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Beni.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore contraente, qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

5. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore contraente è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

Articolo 6. - **Consegna dei Beni e Attivazione dei Servizi**

Beni.

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate a Catalogo nonché a quanto stabilito nell'eventuale Richiesta di Offerta (RdO), la consegna dei Beni si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura del Prodotto, installazione e montaggio. Unitamente ai Beni, il Fornitore contraente deve consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

2. Per l'esecuzione della fornitura dei Beni oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Beni all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante.

La consegna della merce deve avvenire al piano, presso l'indirizzo/o indicato/i dal Punto Ordinante, ovvero, in assenza di idonei mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell'Ordine.

3. I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo in caso di OdA ovvero nel termine richiesto dal Punto Ordinante in caso di RdO.

Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice.

4. La facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza è consentita ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Beni, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Beni, deve redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale deve essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Beni consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale deve almeno contenere i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine ed il codice identificativo dei Beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, può sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso deve essere sottoscritto sia dal Fornitore contraente che dal Punto Ordinante.

Servizi

Per l'esecuzione dei Servizi oggetto della Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate a Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO), nel termine stabilito dall'Ordine, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice.

1) I Servizi devono essere attivati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo in caso di OdA ovvero nel termine richiesto dal Punto Ordinante in caso di RdO.

2) La facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza è consentita ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale devono essere indicati: la data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione di appartenenza), la data dell'Ordine. Il Verbale di attivazione deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

3) La data del "Verbale di attivazione", nel rispetto dei termini previsti al precedente comma 2, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio, da cui si misura la durata dello stesso o, nel caso di Servizi continuativi (o a canone), da cui si individua la data da cui partiranno le scadenze dei relativi canoni.

4) Nel caso di Servizi continuativi (o a canone), il Punto Ordinante ha 10 giorni di tempo dalla consegna della reportistica periodica prevista per contestare al Fornitore eventuali anomalie, ed eventualmente applicare le relative penali di cui di cui al successivo art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Trascorsi i suddetti 10 giorni in assenza di contestazioni, il Servizio si intende automaticamente accettato per il periodo a cui si riferisce la reportistica consegnata, ed il Fornitore contraente potrà emettere la relativa fattura.

Articolo 7. - Verifica di conformità - Attestazione di regolare esecuzione

Beni

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, al momento della consegna dei Beni, o secondo quanto stabilito nei documenti di gara, effettua la verifica dei beni consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 116, comma 2, del Codice nonché dagli articoli 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice.

2. La verifica di regolare esecuzione del contratto avviene a spese del Fornitore contraente.

3. Il Fornitore contraente si farà carico dei Beni che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Beni al Fornitore contraente nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore contraente dovrà consegnare al Punto Ordinante Beni sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza in base al Verbale di Consegna, ovvero tra Contratto e Beni consegnati, ovvero in base all'attestazione di regolare esecuzione ovvero in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Bene

non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Beni consegnati, lo stesso Punto Ordinate invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

5. Il Fornitore contraente s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinate, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, i Beni non conformi, concordando con il Punto Ordinate le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo diverso accordo fra le parti.

6. Il Punto Ordinate, dandone notizia al Fornitore contraente, può decidere di risolvere il Contratto, ferma restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Qualora il Punto Ordinate non decida di risolvere il contratto, il Fornitore contraente è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Beni effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

8. Se il Fornitore non provvede sarà applicata la penale pari all'1 ‰ (uno per mille) di cui al successivo articolo 10, comma 1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Se il ritardo supera la durata di cinque giorni naturali e consecutivi il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto.

Servizi

1. Il Responsabile Unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto verificando la conformità dei servizi resi secondo le modalità previste dall'art 116 comma 2 e art- 36 e ss dell'Allegato II.14 del Codice.

2. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza in base al Verbale di Consegna ovvero tra Contratto e Servizi resi, ovvero in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione ovvero in base a prove ed utilizzi successivi il Punto Ordinate rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o difforme) o quantitativa dei Servizi resi, il Direttore dell'Esecuzione invierà una comunicazione scritta al Fornitore contraente segnalando i problemi e le non conformità. Il Fornitore Contraente dovrà eliminare i problemi e le non conformità rilevate, entro il termine fissato dal soggetto di cui al comma 1 e comunque non oltre 5 giorni naturali e consecutivi.

3. Se il Fornitore Contraente non provvede sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille), dell'importo contrattuale complessivo IVA esclusa, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Se il ritardo supera la durata di cinque giorni naturali e consecutivi il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto.

4. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 8. - Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore contraente si impegna, in un'adeguata fascia oraria in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, a fornire informazioni all'Amministrazione circa le modalità di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i dati riportati nel Catalogo relativi ai Prodotti per i quali lo stesso ha presentato Offerta.

2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinate la garanzia e l'assistenza standard

eventualmente previste in relazione al Bene e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio o del corretto utilizzo dei Beni, gli interventi stessi devono essere effettuati dal Fornitore contraente in orario concordato con il Punto Ordinante medesimo.

Articolo 9. - Corrispettivo

1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo, nel caso di acquisto tramite OdA, e quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante, nel caso di RdO. La Stazione Appaltante potrà corrispondere al Fornitore un'anticipazione del corrispettivo tra il 20% e il 30% dell'importo contrattuale alle condizioni e modalità stabilite dall'art. 125, del Codice.

Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi aventi base certa (es. listino prezzi del produttore).

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e di consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nell'eventuale Richiesta di Offerta (RdO).

3. Il prezzo è da intendersi IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

5. I prezzi dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili dal momento dell'invio dell'Ordine da parte del Punto Ordinante, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo. In caso di RdO, potranno essere pattuite in clausole chiare previste ed inequivocabili le varianti previste dall'art. 60 del D.Leg.vo 36/2023. 7. Il corrispettivo di Contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Amministrazione.

Articolo 10. - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui Prodotti e sulle relative fatture, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Amministrazione, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere: il riferimento all'Ordine o alla RdO a cui si riferisce, il CIG, il CUP ove obbligatorio, codice univoco di ufficio, la Data di consegna dei Beni o di prestazione dei Servizi, nonché il dettaglio dei Beni consegnati o Servizi resi e dovrà essere intestata all'Amministrazione

di appartenenza del Punto Ordinante, con indicazione del codice IBAN.

3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo

7. verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

8. In caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 11. - Clausola revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi.

2. Salvo diversamente stabilito nella documentazione di gara, la revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore e, sarà applicabile decorsi i primi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto di fornitura. L'istanza di revisione dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità di riferimento. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Verranno in ogni caso valutate solo variazioni accertate che risultino superiori al 5 % rispetto dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Si precisa che l'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto l'Amministrazione, su richiesta espressa del Fornitore e, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.

4. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici ISTAT (gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie); in mancanza di pubblicazione degli stessi potranno essere presi a parametro gli indici FOI, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei dall'Amministrazione.

5. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta del Fornitore.

6. La revisione prezzi sarà applicata esclusivamente dopo espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario, su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione unilateralmente applicata dal Fornitore. L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

7. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Articolo 12. - Penali

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non dipendente da fatto imputabile al Punto Ordinate ovvero da forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Beni o per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'1 ‰ (uno per mille), dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il contratto.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'applicazione di penali non pregiudica risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 13. - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Fornitore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Fornitore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Articolo 14. - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 121](#), l'Amministrazione può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

2. L'amministrazione risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#).

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tali casi rientrano:

a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di affidamento;

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;

c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

m) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso. In tal caso l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto,

l'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi /fornitura effettuati, che non sia stata ancora consegnata.2. L'Amministrazione, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 15. - Riservatezza

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.

2. Il Fornitore contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

5. Il Fornitore contraente può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Articolo 16. - Privacy

1. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché dall'art. 14 del Disciplinare per l'Abilitazione al Mercato Elettronico.

2. I dati personali sono trattati in conformità all'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo <https://www.unipd.it/informativa-contratti-appalti>

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 17. - **Modifica dei contratti in corso di esecuzione**

1. Salve le ulteriori ipotesi di modifica contrattuale previste dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d. lgs. 36/2023, In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno.

Articolo 18. - **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali di Contratto, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in riferimento all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Punto Ordinante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. I Punti Ordinanti provvederanno, al momento della predisposizione dell'Ordine Diretto o della RDO, all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.

8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. La Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 19. - **Subappalto**

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente da Fornitore, così come eventualmente individuate dall'Amministrazione nella documentazione della relativa procedura di acquisto.

3. Il Fornitore indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

4. Il fornitore contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 119 del Codice dei Contratti.

Articolo 20. - **Definizione delle controversie**

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del contratto non darà mai diritto al Fornitore contraente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modifica delle prestazioni contrattuali.

3. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente ai Contratti conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico tra Amministrazione e Fornitori, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa si adirà la via giudiziale.

4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Articolo 21. - **Codice di comportamento**

Il Fornitore Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.